

N. 1520/12 SENT.
N. 3100/2012 R.G.
N. 8361/12 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PARMA

§§§§§

GdP:
dell. ssa
R. Rizzi

Il Giudice di Pace di Parma, in persona della Dott.ssa Rossana Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto:
pagamenti
somma

nella causa civile N. 3100/2012 R.G. promossa con atto di citazione depositato il 18.06.12

DA

**[REDACTED] AUTONOLEGGIO DI [REDACTED] E C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore sig.ra [REDACTED] P.IVA 01552450353, corrente in calerno di
S. Ilario d'Enza (RE) Via G.Rossa , 4-6, ed elettivamente domiciliato in Parma, Via Pesenti,n. 2/A,
presso e nello studio dell'Avv.to Giovanni Artusi del Foro di Parma giusta procura speciale a
margine dell'atto di citazione**

PARTE ATTRICE

NEI CONFRONTI DI

[REDACTED], residente in S. Felice Circeo (LT), in Via Monte Circeo, 219

E DI

[REDACTED], residente in Luzzara (RE), V.le Filippini, 37/1

PARTE CONVENUTA

CONTUMACE

In punto: pagamento somma.

Causa spedita a sentenza in data 21.06.12 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Stante la mancata costituzione dei convenuti, anche alla luce della sentenza S.U. n. 13533/2001, ritiene la causa sufficientemente istruita e rinuncia alla richiesta di interrogatorio. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: "Piaccia al Sig. G.d.P.III.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, condannare i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, per i titoli di cui sopra, al pagamento in favore della concludente, di complessivi Euro 729,00, con maggiorazione degli importi di interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario 12,5%CPA e IVA rifusi"; spese da liquidarsi secondo giustizia, stante l'abrogazione delle T.P." Comunque entro la competenza per valore del Giudice adito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato rispettivamente in data 17.02.2012 e 09.02.2012, la società attrice, come sopra rappresentata e difesa, citava in giudizio i signori [REDACTED] e [REDACTED], per sentirli condannare al pagamento della somma di €. 729,00 con maggiorazione degli importi di interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, diritti, onorari e rimborso forfettario 12,5%CPA e IVA. L'importo preteso, sostiene parte attrice, è da imputare al contratto di locazione ("noleggio senza conducente" ex art. 84 C.d.S.), in data 24.11.2011, stipulato con il signor [REDACTED], avente ad oggetto il proprio autocarro Fiat Ducato tg. CF 212 VP per due giorni, il detto contratto era sottoscritto anche dal signor [REDACTED]. Parte attrice narra di non aver mai ricevuto dai locatori il mezzo locato anzi questo veniva recuperato dalla proprietaria, che per il recupero ha dovuto sopportare le spese per il recupero pari ad euro 352,48 oltre IVA, in quanto il mezzo veniva trovato senza gasolio. Le richieste di pagamento inoltrate non sortivano alcun risultato.

Non si costituivano in giudizio i convenuti, sebbene ritualmente citati. Il giudice, pertanto, alla prima udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 171 c.p.c. E 59, disp.att., c.p.c., li dichiarava in contumacia. Parte attrice ritenendo la causa sufficientemente istruita, rinunciava alla richiesta di interrogatorio formale dei convenuti in contumacia e su invito del Giudice di Pace, la parte attrice rassegnava le sopra esposte conclusioni, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata, pertanto, merita l'accoglimento.

E' stato, infatti, accertato, all'esito dell'istruttoria documentale (docc. Da n. 1 a n. 6) che l'attore stipulava il contratto di locazione (doc. 2) di "noleggio autoveicolo", in data 24.11.2011, con il signor [REDACTED], avente ad oggetto l'autocarro Fiat Ducato tg. CF 212 VP, per la durata due giorni, con impegno a restituirlo entro il 26.11.2011, il detto contratto era sottoscritto anche dal signor [REDACTED]. Parte attrice mai ha ricevuto dai locatori il mezzo locato anzi questo veniva recuperato dalla proprietaria, che per il recupero ha dovuto sopportare le spese per il recupero pari ad euro 352,48 oltre IVA, in quanto il mezzo veniva trovato senza gasolio (doc. 4). Le richieste di pagamento inoltrate non sortivano alcun risultato (doc.6). Pertanto ad oggi il credito di parte attrice nei confronti dei convenuti è pari ad euro 729,00 come risulta dalla fattura n. 36/2012 del 20,01.2012 e giustificata dalla applicazione delle tariffe della società previste per l'autonoleggio, pari ad euro 250,00 oltre IVA (doc. 3) ed euro 352,48 oltre IVA, per spese necessarie per il recupero del mezzo abbandonato e recuperato in data 26.11.2011 in autostrada A4 km. 329,600 ovest. Il diritto di credito trova la sua fonte nel contratto stipulato fra le parti e secondo le condizioni di cui al medesimo. In particolare nell'art. 3 delle condizioni generali, nonché ai sensi dell'art. 1591 c.c. La cui applicazione è prevista alla lettera c) in cui è previsto l'obbligo di corrispondere alla società attrice il rimborso di tutte le spese per il recupero del mezzo non restituito nei termini del contratto, ed alla lettera d) in cui è previsto che nel caso di ritardata restituzione il risarcimento dei danni ex art. 1591c.c. Il locatario si obbliga a corrispondere alla speedy per ogni

giorno di ritardo una somma pari al corrispettivo giornaliero pattuito. Il conduttore moroso inoltre è tenuto a risarcire il maggior danno, consistente nelle spese sostenute necessariamente dalla società per il recupero del mezzo locato ai sensi dell'art. 1591 c.c. Accertata la fondatezza del diritto di credito vantato dall'attrice sulla base della documentazione allegata agli atti e tenuto conto che i debitoria in via tra loro solidale, mai si sono attivati per adempiere, nonostante i solleciti e la notificazione dell'atto di citazione ritenendo di condividere l'orientamento della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. un., 30/10/2001, n. 13533) alla quale ci si riporta integralmente accoglie la domanda attorea e condanna i convenuti al pagamento della somma di euro 729,00 oltre interessi legali dalla data della messa in mora al saldo effettivo. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza., pertanto, devono essere poste a carico della parte convenuta per l'importo come liquidato in dispositivo in via equitativa come chiesto dalla difesa della parte attrice.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. R.G. 3100/2012 in accoglimento della domanda attorea

CONDANNA

i convenuti sigg. [REDACTED], residente in S. Felice Circeo (LT), in Via Monte Circeo, 219, nonché [REDACTED], residente in Luzzara (RE), V.le Filippini, 37/1, in via solidale tra loro a pagare alla [REDACTED] AUTONOLEGGIO DI [REDACTED] E C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra [REDACTED] P.IVA 01552450353, corrente in Calerno di S. Ilario d'Enza (RE) Via G.Rossa, 4-6, ed elettivamente domiciliato in Parma, Via Pesenti, n. 2/A, presso e nello studio dell'Avv.to Giovanni Artusi del Foro di Parma giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione

l'importo di **Euro 729,00**, con maggiorazione degli importi per interessi legali dalla domanda al saldo, oltre al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 500 per diritti ed onorari ed Euro 100,00 per spese oltre Iva e Cpa come per legge.


Parma, li 16 Luglio 2012.

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Rossana Rizzi)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PARMA
DEPOSITATA IL
16 LUG 2012

Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Rossi

